REGOLAMENTO (CEE) N. 3353/80 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1980

relativo al regime da applicare alle importazioni nel Benelux di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3061/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese (1), in particolare l'articolo 11, paragrafi 4 e 5,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3061/79 stabilisce le condizioni relative all'imposizione di limiti quantitativi ; che le importazioni nel Benelux di pigiami (categoria 25) originari della Cina, rischiano di superare il livello di cui al paragrafo 3 di detto articolo ;

considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11, del regolamento (CEE) n. 3061/79, in data 15 dicembre 1980, è stata notificata alla Cina una domanda di consultazione ; che, in attesa dei risultati delle consultazioni avviate in seguito a detta domanda, i prodotti in questione sono soggetti ad un limite quantitativo, a titolo provvisorio ;

considerando che i prodotti in questione esportati dalla Cina tra il 1° gennaio 1980 e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere dedotti dal limite quantitativo stabilito ;

considerando che detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti, ma spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importazione nel Benelux dei prodotti originari della Cina di cui alla categoria riportata in allegato è soggetta al limite quantitativo stabilito nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Cina verso il Benelux prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione di un certificato d'imbarco attestante che la spedizione ha effettivamente avuto luogo prima di detta data.

2. Tutti i prodotti spediti dalla Cina a decorrere dal 1° gennaio 1980 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia detto limite quantitativo provvisorio non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti, ma spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica fino all'entrata in vigore di un regolamento definitivo approvato in seguito alle consultazioni avviate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

(1) GU n. L 345 del 31. 12. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

Categoria n.	Numero della tariffa	Codice Nimexe (1980)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre	
							1980	1981
25	60.04 B IV b) 2 aa) bb) d) 2 aa) bb)	60.04-51 ; 53 ; 81 ; 83	Sottovesti a maglia non elastica né gommata : Pigiami e camicie da notte a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés)	Cina	BNL	1 000 pezzi	40	42